XXXII CONGRESSO NAZIONALE FORENSE VENEZIA 9-11 Ottobre 2014

MOZIONE "ACCESSO ALLA PROFESSIONE" Iscrizioni di diritto

I delegati al Congresso Nazionale Forense

VISTO

l'art 2 della Legge 247/2012 che disciplina l' iscrizione di diritto alla professione forense di coloro che hanno svolto le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato, e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi (.....) ovvero (....) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche,

CONSIDERATO CHE

- il diritto riconosciuto a tali categorie di conseguire l' iscrizione all'Albo in virtù unicamente di un esercizio di professione intellettuale attinente le materie giuridiche in luogo del superamento dell' esame di abilitazione appare, anche rispetto al rigore con il quale il legislatore ha inteso subordinare l'accesso alla professione, una espressione arcaica e di privilegio di alcuni operatori del diritto che mal si concilia con una visione progressista e attuale delle professione di avvocato;
- tale privilegio sembrerebbe essere unicamente una manifestazione italiana, non sussistendo in ambito europeo analogo riconoscimento di diritto;
- l'esercizio delle funzione di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile e di avvocato dello Stato

potrà essere considerata unicamente ai fini dell' espletamento della pratica professione forense,

CHIEDONO:

Il C.N.F. ed l'O.U.A. di attivarsi presso le istituzioni competenti affinché l'art. 2 della L. 247/2012 sia integrato nel seguente modo.

ART. 2

- "Successivamente all'entrata in vigore della presente legge <u>sono am-</u> messi di diritto all' esame per la professione forense:
- a) coloro che hanno esercitato le funzioni di magistrato ordinario, di magistrato militare, di magistrato amministrativo o contabile, o di avvocato dello Stato e che abbiano cessato le dette funzioni senza essere incorsi nel provvedimento disciplinare della censura o in provvedimenti disciplinari più gravi. L'ammesso, dopo il superamento dell'esame di abilitazione, nei successivi due anni, non può esercitare la professione nei circondari nei quali ha svolto le proprie funzioni negli ultimi quattro anni antecedenti alla cessazione;
- b) i professori universitari di ruolo, dopo cinque anni di insegnamento di materie giuridiche.